

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5895 del 23/11/2021
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - CAPO II - ATTO DI CONCESSIONE - COMUNI DI: CARPANETO P.NO (PC) E SAN GIORGIO P.NO (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE RIGLIO - USO: AGRICOLO - CONCESSIONARIA: CALAMARI RITA IMPRESA INDIVIDUALE - SINADOC: 27440/2020 - CODICE PROCEDIMENTO: PC20T0037
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6091 del 23/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventitre NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - CAPO II – ATTO DI CONCESSIONE - COMUNI DI: CARPARNETO P.NO (PC) E SAN GIORGIO P.NO (PC) – CORSO D’ACQUA: TORRENTE RIGLIO – USO: AGRICOLO - CONCESSIONARIA: CALAMARI RITA IMPRESA INDIVIDUALE – SINADOC: 27440/2020 – CODICE PROCEDIMENTO: PC20T0037.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 7/8/1990, n. 241 smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011 - n. 1622 del 2015 – n° 1694 del 2017 – n° 1740 del 2018;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la LR. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n°13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA la domanda acquisita al protocollo ARPAE al n° 153269 del 23/10/2020, con la quale la signora Calamari Rita – C.F.: CLMRTI59R66B812U - in qualità di titolare dell'Impresa Individuale “Calamari Rita” - C.F.: CLMRTI59R66B812U - P.iva: 01175810330 – con sede legale in San Giorgio Piacentino (PC), ha provveduto a chiedere la concessione ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i. per l'occupazione di un'area demaniale di circa ha 00.38.46, ubicata in sponda destra del Torrente Riglio, identificata catastalmente al fronte del fg° 11 del N.C.T. del Comune di Carpaneto Piacentino, da adibire ad uso coltivazione agricola;

VERIFICATO che l'area chiesta in concessione è correttamente individuata catastalmente al Fg 11 fronte mappale 10 N.C.T. comune di Carpaneto Piacentino e Fg. 20 fronte mappali 19, 20 NCT comune di San Giorgio P.no;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione ai sensi della L.R. n 7/2004 dell'area in oggetto avvenuta in data 09/12/2020 sul BURERT (parte seconda) n° 424, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- dei pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, espressi dai seguenti Enti:
 - Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile Regione Emilia Romagna – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE al n° 181156 del 14/12/2020);
 - Comune di Carpaneto P.no (nota assunta al protocollo ARPAE n° 190192 del 31/12/2020);
 - Comune di San Giorgio P.no (nota assunta al protocollo ARPAE n° 312921 del 26/02/2021);

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2021;
- ha versato la somma pari a € 250,00 a titolo di deposito cauzionale;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione in parola;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate

a) di assentire ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., all'Impresa Individuale "Calamari Rita", con sede legale in San Giorgio Piacentino (PC) - C.F.: CLMRTI59R66B812U - P.iva: 01175810330 – la concessione per l'occupazione di area demaniale di circa ha 00.38.46, ubicata in sponda destra del Torrente Riglio ed identificata catastalmente al fronte mappale 10, foglio 11 N.C.T. del Comune di Carpaneto Piacentino e fronte mappali 19 e 20, foglio 20 N.C.T. del Comune di San Giorgio Piacentino per uso agricolo secondo la planimetria acclusa al disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto – Codice Procedimento: PC20T0037;

b) di stabilire che la concessione è valida per anni 6 a partire dalla data di adozione del presente atto;

c) di approvare il Disciplinare di concessione allegato al presente atto (sub 1) quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 29/10/2021;

d) di prescrivere il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di

concessione;

DA ATTO CHE

- quanto dovuto per il canone dell'anno 2021, è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in 250,00 € è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del DPR 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad euro 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente concessione si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;

RENDE INFINE ATTO CHE

- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del d Lgs n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del RD n° 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale

amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data,

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

Dott.ssa Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione (cod. proc.: PC20T0037) assentita all'Impresa Individuale Calamari Rita – C.F.: CLMRTI59R66B812U e P.I.V.A. 01175810330, con sede legale in Comune di San Giorgio P.no (PC), via Palermo n.54 , ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1) La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale di circa ha 00.38.46, ubicata in sponda destra del Torrente Riglio ed identificata catastalmente al fronte mappale 10, foglio 11 NCT del Comune di Carpaneto P.no e fronte mappali 19 e 20, foglio 20 NCT del Comune di San Giorgio P.no per uso agricolo - come da elaborato planimetrico (allegato sub 1).

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1) La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione con durata di **6 (sei) anni**. Potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 7/2004, previa richiesta dell'interessata da inoltrarsi prima della scadenza. Qualora la Concessionaria non intenda procedere al rinnovo della concessione, alla cessazione dell'occupazione ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione Concedente.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1) Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente e su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

2) Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n° 7/2004: la destinazione d'uso diversa da quella concessa; il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del Disciplinare; la sub concessione a terzi; il mancato pagamento di due annualità di canone.

3) L'amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi ovvero di portare le modifiche necessarie, nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale, quantificato, per il 2021, in **€ 127,41**. Il canone di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015;

2) A partire dal 2022 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;

3) L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 L.R. n.7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 ed è pari a **€ 250,00**. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del Concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che la Concessionaria abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;

4) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1) Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare il Concessionario inoltrare specifica preventiva istanza al Servizio concedente. Il Concessionario non potrà sub concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

2) Qualora la Concessionaria intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dai soggetti interessati che dimostri il trasferimento dei diritti dal Concessionario originale all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1) La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.

2) la Concessionaria è costituito Custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

3) Fanno comunque carico alla Concessionaria tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :

- la salvaguardia delle opere idrauliche del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.

4) E' ad esclusivo e totale carico della Concessionaria il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a

persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Autorità Idraulica.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico di dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Affluenti Po, ora Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Piacenza, assunto al protocollo ARPAE n° 181156 del 14/12/2020 di seguito riportate:

*“1) all’area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica mediante riporto o asportazione di materiale di qualsiasi natura e consistenza;
2) è vietata la costruzione di qualsiasi manufatto e baracche anche a carattere provvisorio e l’area non potrà essere recintata,
3) l’area demaniale dovrà essere tenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza;”*

Art. 8 - Prescrizioni di ordine urbanistico - ambientale

La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere rilasciato dal Comune di Carpaneto Piacentino - Servizio Assetto Territoriale e Sviluppo Economico Ufficio Urbanistica/Edilizia/Territorio e Ambiente - acquisito al prot. ARPAE n° 190192 del 31/12/2020 e allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato sub 2).

La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere rilasciato dal Comune di San Giorgio Piacentino - Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici – acquisito al prot. ARPAE n° 31291 del 26/02/2021 e di seguito riportate:

“le normali pratiche agricole, dovranno essere compatibili con l’ambiente fluviale e torrentizio ed attuate con l’utilizzo di metodi di coltivazione che tendano a ridurre ed eliminare i fertilizzanti, i fitofarmaci e gli altri presidi chimici ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate, ossia con le tecniche agronomiche riportate nei Disciplinari di produzione integrata previsti dalle normative vigenti in Regione Emilia-Romagna.”

Art. 9 - Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs. 196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal Concessionario saranno trattati, con l’ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Art. 10 - Decorrenza della validità del provvedimento

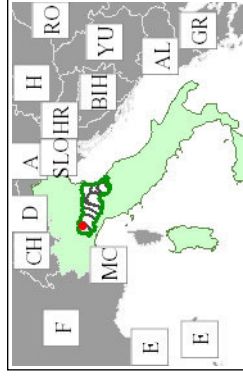
Il presente Disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

La sottoscritta CALAMARI RITA (C.F. CLMRTI59R66B812U) in qualità di titolare dell’omonima Impresa Individuale (C.F. CLMRTI59R66B812U e P.I.V.A. 01175810330), presa visione del presente Disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 29/11/2021

**Firmato per accettazione,
la titolare della concessionaria**

Allegato sub 1 Calamari Rita torrente Riglio



Legenda

- Risorse puntuali modificabili
- Risorse lineari modificabili
- Risorse poligonali modificabili
- Risorse puntuali richieste
- Risorse lineari richieste
- Risorse poligonali richieste
- Risorse puntuali assentite
- Risorse lineari assentite
- Risorse poligonali assentite

Agazzano_A067

ACQUE

PARTICELLE

STRADE

Alseno_A223

ACQUE

PARTICELLE

STRADE

Besenzone_A823

ACQUE

PARTICELLE

STRADE

Bettola_A831

ACQUE

PARTICELLE

STRADE

Bobbio_A909

Note

250 0 125 250 Meters



WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere

ALLEGATO SUB 2



COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO

Provincia di Piacenza

SERVIZIO ASSETTO TERRITORIALE E SVILUPPO ECONOMICO
UFFICIO URBANISTICA/EDILIZIA/TERRITORIO E AMBIENTE

Prot. n°
Rif.Prot. n. 12057/2020

Carpaneto Piacentino, 31 dicembre 2020

Spett.le

ARPAE (SAC)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni

PIACENZA

PEC: aoppc@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza di rinnovo concessione suoli demaniali ai sensi della Legge Regionale n. 7 del 2004 –
Comune di Carpaneto Piacentino – Località La Valera – Torrente Riglio sponda destra – SINADOC:
27440 – SISTEB: PC20T0037 – Signora CALAMARI RITA – Parere di competenza.

In riferimento alla pratica in oggetto, inoltrata dalla S.V. al Comune scrivente con nota in data 10.07.2020, prot. n. 99613/2020 ed assunta dallo stesso nel medesimo giorno al numero 12057 di protocollo generale, con la presente si comunica che, esaminata la documentazione a corredo dell'istanza stessa, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di suolo demaniale per l'utilizzo ad uso agricolo per coltivazione, di area demaniale identificata nel Catasto Terreni al Foglio 11 di fronte al Mappale 10, situata in Località La Valera di Carpaneto Piacentino, per quanto di competenza si esprime in merito parere favorevole a condizione che vengano rispettati i disposti dettati dall'art. 38, delle Norme Tecniche di Attuazione del PSC vigente che si allega.

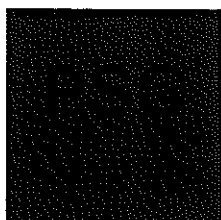
Distinti saluti.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Andrea Faccio

documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.vo n. 82/2005 e s.m.



Piano Strutturale Comunale

**Legge Regionale
n.20/2000**

*Adozione
Del.C.C. n° 42 del 21/12/2006*

*Approvazione
Del. C.C. 22 del 11/04/2007*

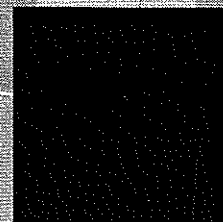
Norme

Norme Tecniche di Attuazione



**Comune di Carpaneto P.no
Provincia di Piacenza**

**Assessorato Urbanistica
e Ambiente**



- 6) Le Fasce fluviali di valenza comunale, distinte in A e B sono regolate dalle corrispondenti norme dell'art. 15 del PTCP; in caso di sovrapposizione tra le fasce del PTCP e quelle di valenza comunale, dovrà essere verificato il rispetto della norma più restrittiva.
- 7) Le disposizioni di cui all'art. 15 delle norme di attuazione del PTCP si applicano anche ai corsi d'acqua meritevoli di tutela di cui al comma 2), relativamente alle fasce laterali di ampiezza pari a 25 m a partire dal limite esterno dell'alveo inciso come definito dalla circolare 780 del 1907 del Ministero dei lavori pubblici.
- 8) Ogni piano o progetto che possa avere incidenze significative sul corso d'acqua deve essere sottoposto a Studio di compatibilità idraulico-ambientale.

Art. 37 Aree di riequilibrio ecologico

- 1) Il PSC individua l' Area di riequilibrio ecologico in corrispondenza della fascia perfluviale del Torrente Vezzeno, a nord dell'abitato di Cimafova.
- 2) Il PSC persegue la tutela e la valorizzazione delle Aree di riequilibrio ecologico, attraverso:
 - a) la prevenzione, la conservazione, la ricostruzione e la rinaturalizzazione degli aspetti idrogeologici, paesaggistici, faunistici, degli habitat e delle associazioni vegetali e forestali presenti;
 - b) la protezione delle specie faunistiche e floristiche autoctone minacciate di estinzione, l'eliminazione di quelle alloctone, la predisposizione di habitat per l'irradiazione e la conservazione delle specie rare;
 - c) il controllo della sostenibilità ambientale relativa alle attività antropiche ammissibili, con particolare riferimento all'incentivazione di pratiche agricole biologiche e biodinamiche.
- 3) Nelle aree di riequilibrio ecologico di progetto, in attesa della loro istituzione ai sensi dell'art.53 della LR n.6/2005, si applicano le disposizioni normative per le Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale di cui all'Art. 45.

Art. 38 Rete ecologica

- 1) Il PSC individua la Rete ecologica, nella tavola SA.11, quale sistema interconnesso delle componenti di alto valore naturalistico del territorio, suddividendola, in funzione della sua rilevanza ecologica e dei suoi obiettivi di salvaguardia e valorizzazione, nei seguenti elementi:
 - a) Rete ecologica del reticolo idrico principale;
 - b) Rete ecologica del reticolo idrico minore;
 - c) Rete ecologica locale.
- 2) Il PSC assume i seguenti obiettivi per la tutela e la valorizzazione della Rete ecologica:

- a) mantenere e potenziare la continuità strutturale e funzionale delle aree naturali, attraverso l'integrazione e il rafforzamento degli elementi e degli habitat importanti per la vegetazione, per la fauna e per il paesaggio, ripristinando la continuità ove compromessa;
 - b) salvaguardare la funzionalità ecologica e la significatività paesaggistico-ambientale degli elementi della Rete;
 - c) salvaguardare i biotopi esistenti per la costruzione di una riserva di biomassa stabile;
 - d) operare il recupero dei biotopi potenziali, contenendo separazioni, recinzioni e barriere spaziali;
 - e) ridurre le situazioni di degrado e le zone di discontinuità della rete,
 - f) ricreare situazioni ambientali diversificate, favorendo la biodiversità;
 - g) incentivare diversità, capacità filtro e rigenerazione all'interno di uno stesso ambiente;
 - h) stabilire nuove connessioni ecologiche, favorendo la continuità tra elementi, varchi e reti ecologiche diffuse, utilizzando rigorosamente specie vegetali autoctone ed impiegando potenzialmente ecotipi locali;
 - i) promuovere l'agricoltura biologica e l'attivazione di accordi agro-ambientali;
 - j) indirizzare gli interventi alla ricostruzione di habitat e di elementi morfologici naturali in grado di avviare un'evoluzione spontanea degli ecosistemi;
 - k) limitare gli interventi di edificazione e di impermeabilizzazione dei suoli;
 - l) evitare, ove possibile, l'eliminazione o il danneggiamento delle formazioni arboree ed arbustive autoctone esistenti.
- 3) Le aree della Rete ecologica sono individuate quali luoghi prioritari per le azioni di sostegno del Piano Regionale di Sviluppo Rurale e del Regolamento CE n.1257/1999, con l'obiettivo di conciliarne il ruolo ambientale con l'utilizzo agronomico.
- 4) La Rete ecologica del reticolo idrico principale è costituita dalle aree di connessione di elementi naturalistici ed ecologici a scala sovracomunale, rappresentata dalle aree di pertinenza fluviale del T. Riglio, del T. Vezzeno, del T. Chero e del T. Chiavenna.
- 5) Nelle aree della Rete ecologica del reticolo principale la pianificazione comunale persegue l'obiettivo della conservazione della biodiversità e della ricostruzione dell'ambiente perifluviale naturale, attraverso interventi di riforestazione, di formazione di zone umide, di formazione di sistemi a macchie e radure, di praterie aride e in generale di ricostruzione di habitat caratteristici, la conversione delle attività agricole a pratiche biologiche; in tali zone sono incentivata la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali e le attività di fruizione legate alla didattica e all'osservazione naturalistica.

- 6) La Rete ecologica del reticolo minore è costituita dalle aree adiacenti ai seguenti elementi del reticolo idrografico secondario:
- a) Rio Rimore
 - b) Rio della Fontana
 - c) Rio del Guasto
 - d) Rio Terzolo;
 - e) Rio Boiona;
 - f) Rio Gaviolo;
 - g) Rio Arcolenta;
 - h) Canale del Molino.
- 7) Nelle aree della Rete ecologica del reticolo minore la pianificazione comunale persegue l'obiettivo della continuità spaziale degli elementi di connessione ecologica, della riqualificazione paesaggistica del territorio agricolo e del miglioramento delle condizioni naturali ed ambientali dell'ecosistema acquatico, attraverso la riduzione degli inquinanti diffusi veicolati ai corpi idrici.
- 8) La pianificazione comunale incentiva la riqualificazione e l'ampliamento della fascia ripariale, anche con funzione di fascia tampone, limitando la trasformazione e l'impermeabilizzazione del suolo, ammettendo unicamente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
- 9) Lungo il reticolo idrografico secondario è vietato qualsiasi intervento di interruzione, alterazione o tombamento del tracciato dei corsi d'acqua, se non richiesto da prioritarie esigenze di natura idraulica o igienico-sanitaria, avendo comunque cura di garantire ugualmente la connessione ecologica sia dell'ambiente acquatico, sia dell'ambiente terrestre, attraverso la formazione di canali di collegamento, zone umide, sistemi boscati.
- 10) Nel reticolo idrografico secondario è vietato qualsiasi tipo di scarico se non adeguatamente trattato nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione vigente e della qualità delle acque del corpo idrico ricettore, non potendone in ogni caso determinare un peggioramento.
- 11) La Rete ecologica locale è costituita da formazioni vegetazionali lineari, quali filari nel territorio agricolo e formazioni arboreo-arbustive di mitigazione degli impatti antropici;
- 12) La pianificazione comunale incentiva la valorizzazione della Rete ecologica locale quale residuo elemento di naturalità in una matrice fortemente artificializzata, garantendone la salvaguardia, la gestione e l'incremento.
- 13) Il POC definisce le modalità attuative delle aree della Rete ecologica, che potranno essere di tipo perequativo e soggette ad accordi pubblico – privato.
- 14) Il RUE individua le attività ammesse all'interno degli elementi della rete ecologica e gli interventi di compensazione in caso di alterazione degli elementi esistenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.